

flash info paper

Compliance & Risk Management

maggio 2021

pag.

Il *Flash info paper* si propone di illustrare le principali novità in tema di compliance normativa in particolare ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, del Regolamento Europeo GDPR e in materia di anticorruzione.

In questo numero:

- Il dovere della sostenibilità
- Nuove regole anti Covid-19 in azienda: facciamo chiarezza
- Gli indicatori del Financial Action Task Force (GAFI)
- Il «Progetto Trasparenza»: uno studio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sui dati ad 8 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013
- Ordinanza di ingiunzione del Garante per la protezione dei dati personali nei confronti Fastweb S.p.A.
- Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01 per false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato, tardivo aggiornamento del MOG 231 e insufficiente operato dell'OdV (Tribunale di Milano Sez. II penale, del 7.4.2021 n. 10748)
- La condotta colposa da parte dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro (Cass. Pen., sez. IV del 19 febbraio 2021, n. 6505)
- Obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (Cass. Pen., sez. III, 12 aprile 2021 n. 13471)

Sostenibilità 2

Anticorruzione 4

Privacy 5

Giurisprudenza 6

INDICE

vai agli argomenti di interesse!





SOSTENIBILITÀ

IL DOVERE DELLA SOSTENIBILITÀ

È stato pubblicato dall'Associazione fra le Società italiane per azioni (Assonime), un interessante e approfondito Rapporto avente ad oggetto i "Doveri degli Amministratori e sostenibilità". La tematica è al centro del dibattito istituzionale nazionale e internazionale e spinge le imprese verso l'interiorizzazione dei principi di sostenibilità nel proprio tessuto organizzativo. Se dapprima la Direttiva 2014/95/UE sull'informazione non finanziaria ha rappresentato un radicale cambio di prospettiva per le aziende integrando una nuova componente strutturale nelle strategie aziendali, la successiva Direttiva 2017/828/UE sui diritti degli azionisti, ha dato forza alla tematica richiedendo alle Società di definire politiche di remunerazione che contribuiscano agli interessi di lungo termine e, appunto, alla sostenibilità.

Muovendo a grandi passi, il concetto di successo sostenibile ha percorso davvero tanta strada nei sentieri organizzativi aziendali affermandosi, per esempio, come obiettivo strategico primario nel Codice di Corporate Governance 2020 di Borsa Italiana, proiettando sul lungo periodo la produzione di valore a favore degli azionisti. Ma cosa si intende per sostenibilità? Le tematiche sono varie a partire dall'ambiente e i cambiamenti climatici, per arrivare ai diritti umani, alla dimensione sociale, ai diritti dei lavoratori ed alla lotta alla corruzione. Come già accaduto in seguito all'emanazione del D.Lgs. n. 231/2001, le aziende sono dunque sempre più responsabilizzate e proattive nei confronti delle tematiche organizzative e strategiche a contrasto dell'illegalità, anche in merito alla gestione del rischio reputazionale e sanzionatorio.

Non solo di shareholder vive dunque l'azienda, ma di un numero sempre più nutrito di stakeholder che vedono riconosciuti e tutelati i propri interessi legati all'agire degli operatori economici. E' naturale fare riferimento in primis a Società portatrici di un interesse pubblico importante (Società quotate, Banche e Assicurazioni), ma la centralità di tali tematiche incoraggia lo sviluppo della sostenibilità in ogni sua declinazione.

Le Società ipotizzano strategie che abbracciano necessariamente un orizzonte internazionale e che tendono a includere i profili di sostenibilità nel diritto societario. Un primo modello di intervento ricalca l'indirizzo francese di integrazione del tema della sostenibilità e degli interessi diversi da quelli dei Soci nelle norme sullo scopo delle Società. Un secondo modello invece guarda oltremanica, intervenendo direttamente sugli obblighi di comportamento degli Amministratori, integrandoli del dovere di considerare i profili di sostenibilità socio-ambientale nel tempo. Il Rapporto individua il connettore di tale integrazione proprio nel ruolo degli Amministratori, evidenziando come siano loro i titolari esclusivi della "funzione di valutazione e bilanciamento dei vari interessi che rappresenta un'attività tipicamente gestoria". Le conclusioni del documento sottolineano come sia più che opportuno tendere alla costruzione di un modello europeo di impresa sostenibile, auspicando anche un'adeguata partecipazione del sistema italiano al dibattito.

La soluzione proposta dal Gruppo di Lavoro dell'Assonime è proprio quella di un intervento dell'Europa in tale ambito, che ponga al centro la figura delle responsabilità degli Amministratori anche nel campo della sostenibilità, lasciando al contempo l'adeguata flessibilità di applicazione a livello nazionale.

Fonte:

Rapporto Assonime "Doveri degli amministratori e sostenibilità"

NUOVE REGOLE ANTI COVID-19 IN AZIENDA: FACCIAMO **CHIAREZZA**

Il 6 aprile 2021 è stato adottato il Protocollo Vaccini su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso il confronto tra le Parti sociali, firmatari dello stesso, al fine di partecipare alla realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/CoVid-19 nei luoghi di lavoro. coordinato dal Commissario Straordinario emergenza CoVid-19. Il Protocollo, in sostanza, trasforma le aziende in hub vaccinali e per le imprese che aderiscono all'iniziativa, sarà possibile organizzare la somministrazione del vaccino ai lavoratori che lo vorranno direttamente presso la propria struttura. Il datore di lavoro, supportato dal Medico Competente, dovrà promuovere apposite campagne di sensibilizzazione e informazione sul tema all'interno degli ambienti di lavoro. Il protocollo specifica che mentre la fornitura dei vaccini e del materiale per la somministrazione (es. siringhe, etc.) sono a carico dei Servizi Sanitari Regionali, le spese organizzative e di gestione del piano vaccinale, nonché il ritiro dei vaccini e la gestione della «catena del freddo», sono totalmente a carico del datore di lavoro.

Il 6 aprile 2021, inoltre, sono entrate in vigore nuove regole anti CoVid-19 per la sicurezza dei luoghi di lavoro. In particolare, il Protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento del virus del 24 aprile 2020 è stato confermato per le misure già in vigore (modalità di ingresso in azienda, sanificazione, DPI, gestione spazi comuni, gestione personale sintomatico) e integrato con le seguenti novità:

- I. Lavoro agile da remoto (cd. smart working), preferibile per tutte le attività differenti dalla produzione «ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause)»;
- II. Cassa integrazione, il cui utilizzo deve avvenire tenendo conto dell'intera compagine aziendale, optando per la rotazione del personale. Al riguardo, il Protocollo specifica che, prima di ricorrere alla CIG, è necessario utilizzare i permessi retribuiti, la banca ore e tutti quei strumenti, già previsti dal contratto, che non comportano la perdita della retribuzione. Nel caso non risulti sufficiente fare uso di tali mezzi devono essere utilizzate le ferie non ancora godute;



- III. Trasferte, per le quali la valutazione del tasso epidemiologico delle destinazioni è onere del datore di lavoro, in collaborazione con RSPP e MC;
- IV. Gestione persone contagiate, che richiede, oltre a quanto già previsto dal Protocollo del 24 aprile 2020, che «i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno siano riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario».

Tenuto conto delle recenti novità normative e del rinnovo delle misure anti CoVid-19 in vigore dallo scorso anno sembra opportuno rimarcare come le società, che hanno già adottato un Modello 231, debbano operare con attenzione per evitare eventuali contestazioni per responsabilità amministrativa in caso di contagi da CoVid-19 rilevati internamente alla propria struttura e dovuti alla negligenza del datore di lavoro.

Fonte:



Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro

GLI INDICATORI DEL FINANCIAL ACTION TASK FORCE (GAFI)

Il Financial Action Task Force (GAFI), organismo intergovernativo indipendente che sviluppa e promuove politiche volte a proteggere il sistema finanziario globale dal riciclaggio di denaro, dal finanziamento del terrorismo e dal finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, le cui raccomandazioni sono riconosciute come standard globale antiriciclaggio (AML) e finanziamento antiterrorismo (CFT), ha pubblicato a marzo 2021 il Report "Trade-Based Money Laundering - Risk Indicators". Il documento contiene un elenco di indicatori ad uso di enti pubblici e privati per migliorare la capacità di individuare attività/transazioni commerciali sospette associate a forme di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

L'esistenza di un singolo indicatore in relazione a una entità o ad una transazione può non giustificare un "solido" sospetto, né l'indicatore fornirà necessariamente una chiara indicazione di attività sospetta, ma potrebbe richiedere ulteriori controlli ed esami. Analogamente, il verificarsi di diversi indicatori potrebbe anche giustificare un esame più approfondito e richiedere ulteriori controlli e verifiche (due diligence), anche in riferimento al business, ai prodotti o ai servizi offerti, alle risorse umane e tecnologiche utilizzate piuttosto che un confronto incrociato con altre tipologie di dati (prezzi di mercato, transazioni finanziarie, ...).

Degli esempi di indicatori sono:

i soggetti, attività, operazioni o transazioni sono direttamente o indirettamente collegati a Stati a rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Paesi Black list);

- l'entità commerciale, i suoi dirigenti o dipendenti compaiono in notizie di stampa o altre fonti pubbliche in riferimento a condotte di riciclaggio di denaro, frode, evasione fiscale, altre attività criminali ovvero per essere stati o per essere sottoposti a indagini per procedimenti penali, o condanne in corso o passate;
- i contratti, le fatture o altri documenti commerciali mostrano commissioni o prezzi che non sembrano essere in linea con valutazioni commerciali, sono incoerenti e non proporzionate ai valori di mercato o oscillano significativamente da precedenti transazioni comparabili;
- l'entità commerciale ha periodi inspiegabili di inattività oppure le transazioni commerciali aumentano di volume in modo rapido e significativo, per poi scomparire dopo un breve periodo di tempo;
- l'entità commerciale mantiene un numero minimo di dipendenti, incoerente con il suo volume di affari;
- l'entità commerciale non è conforme agli adempimenti fiscali, come la presentazione delle dichiarazioni IVA;
- l'attività commerciale non è coerente con la linea di business dichiarata (ad esempio, un rivenditore di automobili sta esportando abbigliamento o un commerciante di metalli preziosi importa frutti di mare);
- l'entità commerciale di nuova costituzione si impegna in attività commerciali ad alto volume e di alto valore (ad esempio, un'entità sconosciuta appare improvvisamente e si impegna in attività commerciali in settori con elevate barriere all'ingresso sul mercato);
- l'entità commerciale mostra una notevole mancanza di transazioni commerciali tipiche, ad esempio manca di regolari transazioni retributive in linea con il numero di dipendenti dichiarati;
- l'indirizzo indicato dell'entità commerciale non sembra appropriato all'attività commerciale (ad esempio, un'entità commerciale utilizza proprietà residenziali, senza avere uno spazio commerciale o industriale):
- il nome di un'entità commerciale sembra essere una copia del nome di una società nota o è molto simile ad esso, potenzialmente nel tentativo di apparire come parte di quella società, anche se in realtà non è collegata ad essa.

Seguono altre tipologie di indicatori più "invasivi" per i quali occorre avere accesso ad informazioni più di dettaglio quali ad esempio l'utilizzo di denaro contante, l'andamento delle movimentazioni finanziarie, il valore delle importazioni, la regolarità e correttezza degli adempimenti doganali, l'utilizzo di prodotti finanziari, ecc.

Interessante il fatto che diversi indicatori identificati possano essere indicativi anche di altre forme di attività illecita, insolita o sospetta. Quindi, in generale, rappresentano un valido strumento di valutazione delle transazioni commerciali e finanziarie e dei soggetti/enti in esse coinvolti da utilizzare come presidio alla prevenzione dei rischi anche reato presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Fonte:



https://www.fatfgafi.org/media/fatf/content/images /Trade-Based-Money-Laundering-Risk-Indicators.pdf

ANTICORRUZIONE

IL «PROGETTO TRASPARENZA»: UNO STUDIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE SUI DATI AD 8 ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 33/2013

Nel mese di marzo 2021 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato il report «Monitoraggio conoscitivo sulla "esperienza della trasparenza».

Il documento è volto a fornire una disamina, nell'ambito del progetto sperimentale sull'esperienza della trasparenza amministrativa («Progetto Trasparenza»), ad 8 anni di distanza dall'entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 che ha introdotto gli obblighi di pubblicazione di dati e documenti nella pubblica amministrazione.

I dati elaborati sono relativi ai procedimenti di vigilanza e verifica in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione a disposizione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per il triennio 2017-2019 ed ai dati consolidati del 2020.

L'analisi ha evidenziato che circa il 75% dei procedimenti di vigilanza in materia di trasparenza avviati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sono derivati da segnalazioni, con un *trend* in crescita rispetto alla vigilanza d'ufficio (11%) o alla vigilanza svolta a seguito di ispezioni (14%).

Le segnalazioni pervenute da parte dei cittadini costituiscono, secondo le analisi svolte, 1/3 del totale dei procedimenti avviati, mentre 1/5 è costituito dalle segnalazioni pervenute da esponenti riconducibili all'alveo della politica.

Circa il 40% dei procedimenti di vigilanza ha per oggetto i Comuni, di cui il 65% del totale è riferito ai "piccoli comuni" con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Significativo anche il dato relativo agli enti e società di diritto privato, oggetto del 15% dei procedimenti di vigilanza, seppur non rientranti nel novero delle pubbliche amministrazioni.

La vigilanza d'ufficio, anche al fine di bilanciare i dati sulle segnalazioni di vigilanza riferite ai Comuni, si è maggiormente concentrata su enti pubblici, aziende ed enti del SSN, regioni.

L'oggetto dei procedimenti in materia di trasparenza è per il 42% relativo a generiche carenze. In particolare, i procedimenti sono concentrati sulle seguenti sottosezioni:

- «organizzazione" (circa 20%);
- "consulenti e collaboratori" (circa 19%);
- "bandi di gara e contratti" (circa 13%);
- "personale" (circa 10%).

L'analisi della distribuzione dei procedimenti per aree geografiche ha evidenziato che la vigilanza su segnalazione proveniente da cittadini è prevalente in tutte le aree geografiche italiane, rispetto alla vigilanza d'ufficio e alla vigilanza a seguito di ispezione che sono equamente distribuite.

L'incidenza in termini relativi per il whistleblowing è differente per area geografica. Le organizzazioni del Nord Italia hanno un'incidenza di circa il 12% del totale, rispetto al 7% del Centro e al 6% del Sud/Isole.

Il report sottolinea che tutti coloro che hanno effettuato una segnalazione, a prescindere dalla pertinenza, motivazione e correttezza, hanno partecipato attivamente e contribuito a promuovere le politiche di trasparenza, alimentando di fatto la democrazia del nostro Paese.

L'obiettivo del «Progetto Trasparenza» dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è pertanto quello di contribuire, grazie al monitoraggio conoscitivo condotto, al percorso di riforma delle politiche di trasparenza attiva in termini di semplificazione e ottimizzazione.

Secondo il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, la creazione di un Portale Unico della Trasparenza che raccolga tutti i dati previsti dalle norme, gestito dall'Autorità stessa, accrescerebbe enormemente il grado di trasparenza. L'introduzione del Portale Unico eviterebbe inoltre che gli enti di piccole dimensioni debbano sostenere costi e altri oneri per adattare i propri siti web e potrebbe inoltre essere utilizzato dalle stesse amministrazioni per scambiarsi migliori pratiche e migliorare la propria azione al servizio dei cittadini.

Fonte:



<u>Autorità Nazionale Anticorruzione</u>



PRIVACY

ORDINANZA DI INGIUNZIONE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NEI CONFRONTI DI FASTWEB S.P.A.

In data 25 aprile 2021, il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un'ordinanza di ingiunzione nei confronti di Fastweb S.p.A. per operazioni illecite di telemarketing.

In particolare, la società è stata ritenuta responsabile di molteplici violazioni del Regolamento UE n. 679/2016 («GDPR»), tra le quali:

- mancata implementazione dei sistemi di controllo della «filiera» di raccolta dei dati personali;
- trasferimento di dati personali da terzi autonomi titolari del trattamento a Fastweb, in carenza di consenso per il trasferimento degli stessi;
- assenza di misure volte a garantire l'utilizzo di dati personali in conformità al Regolamento;
- omessa notifica al Garante ed agli interessati di violazioni dei dati personali;
- violazione del principio di «esattezza» dei dati trattati;
- violazione del principio di «trasparenza» in relazione ai trattamenti dei dati personali effettuati per finalità promozionali di propri prodotti o servizi realizzati in assenza di consenso.

Per le suddette violazioni il Garante ha condannato Fastweb S.p.A. al pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, di euro 4.501.868,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

Fonte:



<u>Ordinanza ingiunzione nei confronti di Fastweb</u> <u>S.p.A. - 25 marzo 2021</u>



GIURISPRUDENZA

SENTENZA N. 10748 DEL 7.4.2021 DEL TRIBUNALE DI MILANO IN MATERIA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In data 7 aprile 2021, il Tribunale di Milano Sez. Il penale ha pubblicato le motivazioni relative alla sentenza di condanna nei confronti di un istituto bancario per la violazione degli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 5, 6, 8 e 25 *ter* lett. b (reato di false comunicazioni sociali) e 25 *sexies* (reato di manipolazione del mercato) del D.lgs. 231/2001.

Tentando di semplificare una materia alquanto complessa, i giudici milanesi contestano:

- l'errata contabilizzazione di operazioni presenti nei bilanci relativi al triennio 2012-2015 e la non veritiera rappresentazione dei fatti fornita nelle relazioni semestrali e nelle altre comunicazioni sociali previste ex lege;
- la successiva diffusione di notizie false in merito all'approvazione dei sopra richiamati bilanci di esercizio.

Ne consegue non solo l'asserita responsabilità di chi - come il Presidente del CdA, l'amministratore delegato o il Presidente del Collegio Sindacale - avrebbe dovuto impedire l'evento criminoso, ma anche della stessa società, imputata ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La pronuncia in esame fornisce una disamina dettagliata delle condotte poste in essere dagli imputati, anche in relazione ai presidi previsti dall'art. 6 D.lgs. 231/2001 per la non imputabilità in capo all'ente di eventuali reati commessi da soggetti «in posizione apicale».

Tanto brevemente premesso, il Tribunale di Milano, dopo aver rilevato un interesse e vantaggio della società nella condotta dei rei - avendo questi ultimi agito per «garantire all'istituto bancario ingiusti profitti» offrendo «agli investitori un più florido e rasserenante scenario societario» -, ha ritenuto sussistente la responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001 della banca per le seguenti ragioni:

- tardivo aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, posto in essere nel novembre 2012 a fronte della sue adozione risalente al 2004;
- Organismo di Vigilanza («OdV») nominato solamente nel 2012, anche in questo caso dopo circa 8 anni dall'implementazione del Modello 231.

Questo quanto rilevato dai Giudici: «... sino all'ottobre 2013 ... la Banca è risultata sprovvista di accorgimenti organizzativi concretamente idonei a prevenire il rischio criminoso. Né valevano i richiamati complessi sistemi di regole interne a sanare il deficit riscontrato, difettando gli stessi delle puntuali previsioni contemplate dal decreto del 2001, in particolar modo in merito alla mappatura delle aree a rischio, alla predisposizione di specifici protocolli diretti alla prevenzione dei reati, agli indispensabili flussi verso l'OdV nonché al sistema disciplinare»

l'insufficiente operato dell'Organismo di Vigilanza, il quale ha «sostanzialmente omesso i dovuti accertamenti (funzionali alla prevenzione dei reati, indisturbatamente reiterati)» e soprattutto «ha assistito inerte agli accadimenti, limitandosi a insignificanti prese d'atto, nella vorticosa spirale degli eventi (dalle allarmanti notizie di stampa sino alla débâcle giudiziaria) che un più accorto esercizio delle funzioni di controllo avrebbe certamente scongiurato».

In conseguenza dei fatti sin qui sinteticamente descritti, il Tribunale di Milano ha ritenuto di dover dichiarare l'Istituto bancario responsabile per una pluralità (non tutti) di illeciti amministrativi contestati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, altresì applicando una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 800.000,00, con condanna al pagamento delle spese processuali.

Pertanto, come evidenziato dalla citata sentenza di condanna di primo grado, in sede di implementazione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 risulta indispensabile mappare adeguatamente le aree a rischio, predisporre specifici protocolli diretti alla prevenzione dei reati presupposto 231 ed aggiornare il Modello a seguito di eventuali introduzioni normative in materia, sempre assicurando un'attività di controllo efficace ai fini della corretta applicazione dei presidi adottati dalla società.

Fonte:



trib-milano-mps.pdf (giurisprudenzapenale.com)

LA CONDOTTA COLPOSA DA PARTE DEI DIRIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

La sentenza Cass. Pen., sez. IV del 19 febbraio 2021, n. 6505, ha esaminato una fattispecie di condotta colposa da parte dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro con riferimento ad un atto imprevedibile di un proprio dipendente.

Nel caso in esame, il dipendente - persona offesa - era il solo responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonostante avesse sollecitato nel corso degli anni il datore di lavoro ed il dirigente con delega di provvedere allo smantellamento di un gas nell'impianto antincendio non più conforme alla normativa, i vertici aziendali avevano omesso di eseguire la regolare manutenzione dell'impianto e la sostituzione del gas vietato dalla legge.

Al preannunciato arrivo dei Carabinieri del NOE per un'ispezione, il datore di lavoro ed il suo dirigente delegato sollecitarono il dipendente di provvedere a scollegare le bombole contenenti il gas. Essendo sprovvisto di una formazione specifica, il dipendente - persona offesa - pose in essere una manovra impropria ed imprudente, tale da rimanere investito da una scarica del gas e dalla bombola stessa.



Sulle conclusioni proposte dalle Corti di merito, il Supremo Collegio le ha ritenute conformi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il compito del titolare della posizione di garanzia è di evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica, anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze. imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. Inoltre, il garante non può invocare la scriminante del principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore fosse imprevedibile, in quanto tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia. La Cassazione ha ricordato che il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, a condizione che siano connessi allo svolgimento della propria attività lavorativa. Di conseguenza, il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli e la sua condotta non è scriminata da eventuali responsabilità dei lavoratori.

Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito che la struttura del reato colposo si fonda sullo specifico rapporto tra inosservanza della regola cautelare di condotta ed evento, che prende il nome di "causalità della colpa". Secondo quanto sancito dall'art. 43 c.p., l'evento è causato dalla condotta materiale che deve essere caratterizzata dalla violazione di un dovere di diligenza. Infatti, se gli imputati avessero rispettato le prescrizioni di legge ed avessero mantenuto in regola l'impianto antincendio, l'evento lesivo non si sarebbe verificato.

Cass. Pen., sez. IV del 19 febbraio 2021, n. 6505

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili e identifica uno specifico organigramma della sicurezza del cantiere.

Tra le figure coinvolte nella sicurezza sui cantieri, ciascuna delle quali ha obblighi ben precisi individuati dalla normativa, vi è il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

La sentenza di cui all'oggetto ha posto l'attenzione proprio sulla figura del CSE e, in particolare, sulle attività di verifica in capo a quest'ultimo; infatti, la disposizione che si assume essere stata violata è quella di cui all'art. 92, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori).

La decisione sul rigetto del ricorso proposto dal ricorrente viene motivata dal fatto che, il compito di verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, non può considerarsi esaurito con l'aver impartito alle stesse le istruzioni e organizzato lo svolgimento dei lavori per assicurare la sicurezza del cantiere per i cosiddetti rischi generici.

Al CSE, infatti, è richiesta un'azione di verifica, di ispezione, di materiale controllo sull'operato delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi, sull'effettiva attuazione e rispetto delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02/02/2021) 12/04/2021, n. 13471



Contatti: BDO Italia S.p.A. ras@bdo.it

Viale Abruzzi, 94 20131 Milano Tel: 02 58 20 1 BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con oltre 91.000 professionisti altamente qualificati in 167 paesi. In Italia BDO è presente con circa 900 professionisti e garantisce la copertura del territorio nazionale.

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 29 aprile 2021.

www.bdo.it







BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.